

Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Clarke, Papathanasiou e Periañez-González/UAMI

(Causa F-82/08)

(2009/C 19/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nicole Clarke (Alicante, Spagna), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spagna) e Mercedes Periañez-González (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, l'annullamento della clausola dei contratti delle ricorrenti che prevede l'automatica risoluzione dei contratti qualora le ricorrenti non vengano iscritte in un elenco di riserva in seguito al primo concorso generale relativo alle loro funzioni. Dall'altra parte, la dichiarazione che i concorsi OHIM/AD/02/07 e OHIM/AST/02/07, o il loro annullamento, non producono alcun effetto sui contratti delle ricorrenti. Inoltre, la richiesta di risarcimento dei danni

Conclusioni della ricorrente

Le ricorrenti chiedono:

- la dichiarazione di nullità della clausola dell'art. 5 dei rispettivi contratti di assunzione delle ricorrenti;
- che il bando dei concorsi, pubblicato il 12 dicembre nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 300A, con i numeri OHIM/AD/02/07 e OHIM/AST/02/07, non produce alcun effetto sui rapporti di servizio delle ricorrenti;
- in subordine, l'annullamento della decisione dell'UAMI 12 luglio 2008, adottata tramite rigetto implicito ai sensi dell'art. 90, n. 2, terza e quarta frase dello Statuto dei funzionari (relativa alle ricorrenti 1, 2 e 3) nonché della decisione dell'UAMI 18 luglio 2008 (relativa alla ricorrente 2);
- in subordine, l'annullamento delle decisioni di rigetto dell'UAMI 7 marzo 2008, indirizzate alle ricorrenti in

seguito alle domande da esse presentate ai sensi dell'art. 90, n. 1, Statuto dei funzionari, pervenutegli in data 10 marzo 2008,

nella parte in cui con tali decisioni vengono negati:

- il consenso ad una modifica dei contratti di assunzione delle ricorrenti, conclusi a tempo indeterminato, diretta all'eliminazione della clausola dell'art. 5 dei contratti di assunzione relativa al requisito di un ulteriore concorso esterno, nella sua interezza o, in subordine, almeno della sua prima frase,
- la dichiarazione che i contratti conclusi con le ricorrenti a tempo indeterminato restano in vigore,
- la dichiarazione che una partecipazione delle ricorrenti ad un concorso pubblico non è necessaria affinché esse possano restare occupate presso l'UAMI come agenti temporanee con un contratto a tempo indeterminato, nonché
- la dichiarazione, chiesta in subordine, che una partecipazione delle ricorrenti al concorso pubblicato il 12 dicembre 2007 con i numeri OHIM/AD/02/07 e OHIM/AST/02/07 nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* C 300A, non è necessaria affinché esse possano restare impiegate presso l'UAMI come agenti temporanee con un contratto a tempo indeterminato,
- l'annullamento delle dichiarazioni dell'Ufficio del personale dell'UAMI contenute nelle lettere indirizzate alle ricorrenti in data 19 dicembre 2007, in cui l'UAMI mette in relazione la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* C 300A, del 12 dicembre 2007, e le clausole dell'art. 5 dei contratti di assunzione delle ricorrenti;
- nonché, in via subordinata, l'annullamento dei concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2007, nella parte in cui questi hanno arrecato pregiudizio alle ricorrenti;
- condannare l'UAMI a risarcire alle ricorrenti i danni morali ed immateriali ad esse causati dalle decisioni — che secondo le conclusioni che precedono è necessario annullare — in misura adeguata, la determinazione del cui importo viene rimessa all'apprezzamento del Tribunale.
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.